

15738

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

 **Consiglio Regionale del Veneto**
U del 20/08/2015 Prot.: 0015738 Titolario 2.6
CRV CRV spc-UPA

Al Signor Presidente
della TERZA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della PRIMA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della QUINTA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

e, p.c. Ai Signori Presidenti
delle Commissioni Consiliari

Ai Signori Presidenti
dei Gruppi Consiliari

Al Signor Assessore
delegato per i rapporti tra il
Consiglio e la Giunta regionale

Al Signor Segretario generale
della programmazione

Loro sedi



X LEGISLATURA

oggetto: Progetto di legge n. 38
Proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Maurizio Conte,
Andrea Bassi e Giovanna Negro relativa a: "Disposizioni relative
al turismo equestre, ai centri ippici, alle ippovie, ed alla terapia
con gli equini, in particolare l'ippoterapia".

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e degli articoli 44 e 61 del Regolamento
del Consiglio regionale, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto.

La Terza Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio
entro i termini previsti dall'articolo 42 del Regolamento.

SERVIZIO ATTIVITÀ
E RAPPORTI
ISTITUZIONALI

Unità atti
istituzionali

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701233 *tel*
+39 041 2701271 *fax*
uai@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it

Ai sensi dell'articolo 51 comma 1 e comma 4 del Regolamento la Quinta Commissione consiliare esprimerà nel termine di 15 giorni, per gli aspetti di competenza, il suo parere alla Terza Commissione.

La Prima Commissione consiliare, ai sensi e nei termini dell'articolo 66 del Regolamento esprimerà il parere obbligatorio di sua competenza alla Commissione consiliare referente, trasmettendolo per conoscenza a questa Presidenza.

Ove altre Commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti ritenuti afferenti anche alla propria competenza e ritenessero pertanto di esprimere su questi proprio parere, ne formuleranno istanza ai sensi dell'articolo 51 comma 3.

La Commissione referente ha facoltà di acquisire ove ritenuto utile, il parere di altra Commissione per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 51 comma 2 e comma 4 del Regolamento ed è tenuta ad acquisire il parere obbligatorio della Prima Commissione da esprimersi nelle forme e nei termini di cui all'articolo 66 per le modificazioni apportate, prima del voto finale, al progetto di legge, ove queste ineriscano alla compatibilità dei progetti con il diritto della Unione europea e con gli obblighi da essa derivanti o comunque implichino entrate e spese.

Si invita infine il Presidente della Giunta regionale a trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, la scheda di analisi economico-finanziaria nei termini previsti nello stesso articolo.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Roberto Giambetti)

SERVIZIO
ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI
IL DIRIGENTE CAPO
Dott. Roberto Valente

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Dott. Roberto Valente



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 38

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Conte, Bassi e Negro

**DISPOSIZIONI RELATIVE AL TURISMO EQUESTRE, AI CENTRI
IPPICI, ALLE IPPOVIE, ED ALLA TERAPIA CON GLI EQUIDI, IN
PARTICOLARE L'IPPOTERAPIA**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 31 luglio 2015.

DISPOSIZIONI RELATIVE AL TURISMO EQUESTRE, AI CENTRI IPPICI, ALLE IPPOVIE, ED ALLA TERAPIA CON GLI EQUIDI, IN PARTICOLARE L'IPPOTERAPIA

Relazione:

Con il progetto di legge in oggetto si propone di riconoscere al turismo equestre un ruolo innovativo per lo sviluppo economico ed occupazionale della regione ed un ruolo strategico per la crescita culturale e sociale, in armonia con l'ambiente, del territorio Veneto nello spirito dell'art. 8 commi 3, 4 e 5 del proprio statuto approvato in Consiglio regionale l'11 gennaio 2012.

Il mondo del cavallo da "campagna" è una realtà in crescita ma che purtroppo deve affrontare una serie di limiti e problemi che frenano lo sviluppo del settore e fanno dell'Italia la nazione europea fanalino di coda dell'equiturismo.

Nel veneto si stimano siano più di ventimila i cavalieri equi turisti proprietari di un cavallo e molte altre migliaia di persone, attraverso i maneggi, fanno equi turismo da campagna anche se in maniera non continuativa.

Alcuni numeri per capire il fenomeno in Europa e di conseguenza la potenzialità di sviluppo del settore:

- *in Francia sono più di un milione e mezzo gli utenti che praticano turismo equestre;*
- *in Germania sono quasi 10 milioni i tedeschi che vanno a cavallo;*
- *in Svezia è il primo sport nazionale.*

Nel resto dell'Europa il turista sportivo trova spesso offerte integrate (cavallo/mountain bike, cavallo/canoa, cavallo/house boat) e numerose aree geografiche devono il loro successo turistico al cavallo (Camargue ed Andalusia ad esempio).

L'equiturismo è inoltre uno strumento di sviluppo sostenibile e di valorizzazione del territorio per i seguenti motivi:

- *l'equi turista è più portato a rispettare l'ambiente perché sa che un ambiente degradato è un ambiente perso per sempre;*
- *il turismo equestre favorisce la scoperta del territorio, della sua storia e della sua cultura in modo dolce e rispettoso;*
- *l'utilizzo del cavallo favorisce il recupero degli antichi mestieri;*
- *"l'andar per sentieri" favorisce la scoperta della gastronomia e dei prodotti tipici e contribuisce a ridurre l'abbandono di vaste aree del territorio collinare e montano;*
- *l'equi turista mantiene aperti gli antichi sentieri rurali spesso abbandonati;*
- *lo sviluppo di un turismo equestre diffuso favorisce le relazioni umane tra cavalieri e le popolazioni che si incontrano ed è propedeutico alla convivenza ed alla conoscenza;*

Con questo provvedimento si intende affrontare in maniera organica una serie di aspetti che possono permettere un adeguato sviluppo a tutto il settore ed in particolare garantire una adeguata "transitabilità" del binomio "cavallo-cavaliere".

La creazione di Ippovie e/o di green way (vie verdi) favorisce uno sviluppo turistico alternativo che è il "motore" per la nascita di una nuova economia rispettosa e compatibile con l'ambiente, come la riapertura di sentieri e di strade

carrarecce diviene l'occasione per il recupero di strutture abbandonate da dedicare a punti sosta e ristoro.

Si è anche affrontato il tema della convivenza e collaborazione tra utenti che hanno la stessa sensibilità ambientale (cavalieri, escursionisti a piedi, amanti del nordic walking, ciclisti, ecc ..) in modo da creare sistemi integrati come nel resto dell'Europa.

Si è valutato inoltre la possibilità di utilizzare il binomio cavallo/cavaliere come strumento per il controllo del territorio, per la salvaguardia ambientale e per iniziative di protezione civile.

Infine di primaria importanza è il capo dedicato all'ippoterapia, ovvero all'insieme degli interventi terapeutici e riabilitativi, diretti al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minoranze fisiche, psichiche e sensoriali, praticati con equidi, soprattutto cavalli, presso strutture autorizzate e con personale opportunamente formato.

Sono attività con finalità ludiche, ricreative ed educative ma che hanno lo scopo principale di migliorare la qualità della vita a soggetti portatori di handicap.

Le esperienze esistenti nel Veneto hanno dimostrato che terapie con l'impiego del cavallo migliorano l'autonomia personale e l'integrazione sociale di persone sfortunate dimostrando l'esistenza di una "vocazione" particolare che ha questo animale nella cura di vari handicap. Con questa proposta di legge si intende dare riconoscimento ed organicità anche a questo importante aspetto dell'utilizzo del cavallo.

Nel dettaglio:

- *l'articolo 1 definisce le finalità che la proposta persegue;*
- *l'articolo 2 definiscono tutte le attività ricomprese nella definizione di turismo equestre;*
- *l'articolo 3 promuove la realizzazione delle ippovie venete;*
- *l'articolo 4 individua i luoghi di sosta e ristoro lungo le ippovie;*
- *l'articolo 5 definisce nel dettaglio i Centri ippici;*
- *l'articolo 6 definiscono gli interventi di ippoterapia e di attività assistita con gli equidi;*
- *l'articolo 7 individua il percorso per l'esercizio di ippoterapia e di attività assistita con gli equidi;*
- *l'articolo 8 definisce gli aspetti finanziari del progetto di legge,*
- *l'articolo 9 prevede l'abrogazione di norme esistenti.*

DISPOSIZIONI RELATIVE AL TURISMO EQUESTRE, AI CENTRI IPPICI, ALLE IPPOVIE, ED ALLA TERAPIA CON GLI EQUIDI, IN PARTICOLARE L'IPPOTERAPIA

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto riconosce al turismo equestre un ruolo importante per lo sviluppo economico e occupazionale con lo scopo di promuovere l'offerta turistica equestre nel Veneto e valorizzarne le eccellenze turistiche presenti nel territorio regionale di carattere ambientale, storico, culturale ed architettonico.

Art. 2 - Definizione di turismo equestre.

1. Per "turismo equestre" s'intendono tutte le attività ludiche, addestrative e sportive, anche a carattere economico, effettuate con cavalli montati o attaccati, oppure con muli o asini.

2. Il cavallo destinato ad attività ludico-sportiva o turistica è considerato animale d'affezione e tale stato non può essere modificato.

Art. 3 - Ippovie venete.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione del Veneto promuove la realizzazione delle ippovie mediante:

- 1) la ricognizione delle principali ippovie esistenti tramite un censimento basato sia su dati bibliografici che con visite in loco;
- 2) la riapertura e la manutenzione di strade carrarecce, mulattiere, sentieri, tratturi, piste, sia vicinali che interpoderali, nonché il completamento dei relativi tragitti, con particolare attenzione ai percorsi che si trovano nelle vicinanze di zone storico culturali, archeologiche, enogastronomiche, panoramiche o di antiche borgate rustiche;
- 3) la realizzazione di "vie verdi" (green way) costruite senza utilizzo dell'asfalto aperte al transito di tutti gli utenti e mezzi non motorizzati quali pedoni, biciclette, cavalli e altro;
- 4) la modifica delle piste ciclo-pedonali esistenti al di fuori dei centri urbani attrezzandole anche al passaggio dei cavalli mediante tracciati paralleli od alternativi e favorendo la convivenza tra le varie tipologie di utenti.

Art. 4 - Luoghi di sosta e di ristoro.

1. Al fine di favorire la creazione di punti tappa, di sosta e di ristoro lungo le ippovie, individuate secondo i criteri di cui all'articolo 3, viene concesso a privati, maneggi o ad associazioni sportive legate al mondo del cavallo la possibilità di recuperare fabbricati esistenti autorizzandone anche il cambio di destinazione d'uso.

2. Al fine di agevolare il turismo equestre, i centri di turismo equestre, affiliati alle associazioni e/o enti riconosciuti dal CONI, possono richiedere agli enti territoriali competenti il recupero, a proprie spese, di vecchi stabili non utilizzati e di proprietà della Regione, della Provincia o del Comune in cui il centro stesso abbia la propria sede, per trasformarli in punti di sosta.

3. La richiesta di cui al comma 2, è presentata all'ente territoriale competente, allegando il progetto per la trasformazione dei locali, con particolare riferimento a quelli destinati alla scuderizzazione, che devono essere conformi

alle norme igienico-sanitarie vigenti. Tale conformità è accertata dalla competente azienda sanitaria locale.

4. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, individua gli immobili di sua proprietà per la relativa concessione in uso ai sensi del comma 2.

Art. 5 - Definizione di Centri Ippici.

1. Ai fini della presente legge, si definisce "centro ippico" un insieme di elementi immobiliari e mobiliari destinate ad ospitare cavalli, muli ed asini, anche non di proprietà dello stesso, idonei all'uso turistico, ludico-addestrativo o agonistico.

2. Il centro ippico di cui al comma 1 può essere gestito da un'impresa o da un'associazione, anche senza scopo di lucro.

3. L'apertura di un nuovo centro ippico è subordinata alla presentazione al comune territorialmente competente di un progetto corredato dalla documentazione attestante la sussistenza dei requisiti e l'idoneità dei luoghi a tal fine adibiti, in relazione alle finalità d'uso e alle modalità di scuderizzazione dei cavalli.

4. L'idoneità sanitaria dei luoghi di cui al comma 1 è certificata mediante apposito nulla osta rilasciato, ai sensi della vigente normativa in materia, dalla azienda sanitaria locale competente.

5. L'idoneità tecnica dei predetti luoghi è certificata mediante apposito nulla osta rilasciato dalla Federazione Italiana Turismo Equestre s Tecniche di Ricognizione Equestre Competitiva – Associazione Nazionale Turismo Equestre (FITETREC-ANTE), dall'Associazione nazionale italiana di riabilitazione equestre (ANIRE) ovvero dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), a seconda dell'indirizzo dell'attività del centro.

6. L'autorizzazione per l'apertura del centro ippico è rilasciata dal comune competente per territorio.

7. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce le misure dirette a garantire sia la tutela della salute e la sicurezza dei soggetti che usufruiscono delle attività svolte dal centro ippico, sia la salvaguardia ed il benessere dei cavalli, dei muli e degli asini presenti.

Art. 6 - Ippoterapia e Attività assistita con gli equidi.

1. Ai fini della presente legge, si definisce:

- a) "ippoterapia": l'insieme degli interventi terapeutici e riabilitativi, diretti al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche, sensoriali, o plurime, dipendenti da qualunque causa, praticata con i cavalli;
- b) "attività assistita con gli equidi": l'insieme degli interventi di tipo ludico, ricreativo, educativo e terapeutico finalizzati a migliorare la qualità della vita dei soggetti interessati attraverso l'impiego di equidi.

2. Possono essere sottoposti a ippoterapia esclusivamente i soggetti di cui al comma 1, lettera a), che sono dichiarati idonei a tale terapia a seguito di apposita certificazione rilasciata da medici specializzati.

3. Gli animali prescelti per lo svolgimento dei programmi di terapia e/o di attività assistita devono presentare caratteristiche di specie e di indole tali da risultare adatti alle finalità del progetto. Gli animali devono essere mantenuti sotto

controllo sanitario e veterinario e devono essere opportunamente addestrati. Le attività di terapia con i cavalli devono essere svolte in modo tale da garantire sempre il benessere degli animali.

Art. 7 - Requisiti per l'esercizio dell'ippoterapia e dell'attività assistita con gli equidi.

1. L'ippoterapia e l'attività assistita con gli equidi, compreso l'onoterapia, sono praticate presso i centri ippici specializzati e riconosciuti dalla Regione. Per ottenere tale qualifica i suddetti centri devono essere forniti delle necessarie attrezzature medico-sanitarie e di personale specializzato in equitazione terapeutica rilasciata dall'Associazione Nazionale Riabilitazione Equestre (ANIRE).

2. I centri di cui al comma 1 devono essere forniti delle necessarie attrezzature medico-sanitarie e di personale specializzato in equitazione terapeutica rilasciata dall'Associazione Nazionale Riabilitazione Equestre (ANIRE).

3. Possono altresì conseguire la specializzazione in equitazione terapeutica i fisioterapisti, gli psicometricisti e gli educatori professionali previo superamento di un corso tenuto presso centri a tale fine autorizzati.

Art. 8 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 della presente legge, quantificati in euro 1.000.000,00, per ciascun esercizio 2015, 2016 e 2017, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0186 "Fondo speciale per le spese d'investimento" del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017.

Art. 9 - Abrogazioni.

1. Sono abrogati i commi 2 e 3 dell'articolo 20 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013".

INDICE

Art. 1 - Finalità.....	3
Art. 2 - Definizione di turismo equestre.	3
Art. 3 - Ippovie venete.	3
Art. 4 - Luoghi di sosta e di ristoro.....	3
Art. 5 - Definizione di Centri Ippici.	4
Art. 6 - Ippoterapia e Attività assistita con gli equidi.....	4
Art. 7 - Requisiti per l'esercizio dell'ippoterapia e dell'attività assistita con gli equidi.....	5
Art. 8 - Norma finanziaria.....	5
Art. 9 - Abrogazioni.....	5

PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 9

Legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 (BUR n. 32/2013)
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2013

Art. 20 - Sviluppo del cicloturismo e del turismo equestre.

1. La Giunta regionale, con riferimento al Piano regionale di incentivazione e sviluppo del cicloturismo adottato con deliberazione della Giunta regionale 13 luglio 2010, n. 1807 (BUR n. 63 del 2010), sostiene iniziative per la valorizzazione e la promozione delle attività di cicloturismo e di ciclo-escursionismo nel territorio regionale, nonché per l'informazione e l'identificazione dei relativi percorsi e punti di interesse turistico lungo i percorsi e gli itinerari individuati nell'ambito delle Rete Escursionistica Veneta di cui alla deliberazione della Giunta regionale 19 maggio 2009, n. 1402 "Individuazione di itinerari di particolare interesse turistico e della cartellonistica e segnaletica tematica nell'ambito della Rete Escursionistica Veneta e approvazione del Piano regionale di segnaletica turistica. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e deliberazione n. 959 dell'11 aprile 2006" (BUR n. 47 del 2009).

2. La Giunta regionale, per promuovere l'esercizio del turismo equestre, quale strumento di promozione turistica integrata nel rispetto dell'ambiente, del territorio e dello sviluppo sostenibile, definisce, sentita la competente commissione consiliare, criteri, condizioni e modalità:

a) per la presentazione di progetti di ippovie, diretti a individuare e definire tracciati attrezzati e dotati di infrastrutture e di servizi;

b) per la promozione e sostegno del turismo equestre nell'ambito degli strumenti di programmazione turistica previsti.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono soggetti ad accordo di programma promosso dalla Regione ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; a tal fine la Regione indice una conferenza di servizi alla quale partecipano le amministrazioni pubbliche competenti al rilascio degli atti e provvedimenti amministrativi necessari per la realizzazione degli stessi.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 300.000,00 per l'esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0074 "Informazione, promozione e qualità per il turismo" del bilancio di previsione 2013.